

Ulteriore STOP alle convenzioni surrettizie

Il Tribunale di Mantova con sentenza n° 186/2001, depositata il 27/12/2001 ha sancito il principio per cui il Segretario Comunale, una volta confermato, non può essere revocato dall'incarico nemmeno con l'espedito di una nuova convenzione di segreteria, alla scadenza di quella preesistente.

Mantova, 01/02/2002

Dr. Roberto Nobile
Segretario Comunale Capo
Comune di Borgoforte (MN)

TRIBUNALE DI MANTOVA – Sentenza 27 dicembre 2001 n. 186 – Giudice del lavoro Dott.ssa Mantovani – Candela (Avv.ti Bertuzzi e Restani) c. Comune di Magnacavallo (Avv. Benfatti) ed altro (n.c.).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13/2/01 Sabina Candela, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 69 del D.L.vo n. 29/93, premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/10/95 il Comune di Magnacavallo aveva approvato ex art. 24 della legge n. 142/90 una convenzione con il Comune di San Giacomo delle Segnate per la gestione del servizio concernente il segretario comunale con scadenza 31/12/99, in forza della quale il servizio di segretario comunale dei due comuni veniva svolto

unicamente dal segretario assegnato al Comune di Magnacavallo; che a far data dall'1/7/98 era stata assegnata quale segretario comunale al Comune di Magnacavallo, espletando altresì anche le funzioni di segretario comunale c/o il Comune di San Giacomo; che a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nel 1999, il Sindaco neoeletto del Comune di Magnacavallo con decreto n. 3782/99 l'aveva confermata ex art. 17, 70° comma della legge n. 127/97 segretario comunale di entrambe le amministrazioni suindicate; che con deliberazione n. 71 del 29/12/99 il Comune di Magnacavallo aveva approvato una nuova convenzione per la gestione in comune del servizio di segretario, stipulandole peraltro con il diverso Comune di Poggio Rusco, in forza della quale il soggetto titolare del servizio era il segretario assegnato a quest'ultimo Comune; che conseguentemente, era stata messa in disponibilità dall'1/3/00; tanto premesso, eccettiva l'illegittimità degli atti adottati dal Comune di Magnacavallo, dato che ai sensi dell'art. 17, 70° comma e 71° comma della legge n. 127/97 era garantita al segretario comunale la stabilità del rapporto per tutta la durata del mandato del Sindaco, la ricorrente diva il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica quale giudice del lavoro, per ottenere, in contraddittorio con il Comune di Magnacavallo ed il segretario comunale di quest'ultimo, la reintegra nelle funzioni precedentemente espletate c/o il Comune di Magnacavallo.

Resisteva in giudizio il Comune di Magnacavallo, in persona del Sindaco, che preliminarmente chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e nel merito contestava la fondatezza della domanda, replicando puntualmente alle argomentazioni avversarie. Esposte le ragioni a sostegno del proprio assunto, rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.

Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di comparizione, Rosele Valentina non si costituiva in giudizio e si procedeva in sua contumacia.

Rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio, veniva concesso alle parti un termine per note conclusive.

All'udienza odierna, terminata la discussione orale, la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare sollevata dal Comune resistente va disattesa.

Poiché con il presente giudizio vengono impugnati gli atti a seguito dei quali Candela Sabina è stata privata dall'incarico di segretario comunale che svolgeva nei comuni convenzionati di Magnacavallo e San Giacomo delle Segnate (in principalità delibera n. 73 del 29/12/99 con cui è stata approvata la nuova convenzione con il Comune di Poggio Rusco), ritiene il giudicante che sussista la legittimazione passiva del Comune di Magnacavallo, in persona del Sindaco pro tempore, quale titolare del rapporto di servizio intercorrente con la predetta.

Invero, pur essendo il segretario comunale legato all'Agenzia Autonoma da un rapporto organico, la decisione sulla riconferma del titolare dell'ufficio di segreteria – come d'altronde le attribuzioni relative agli istituti contrattuali connessi al rapporto funzionale che lega il segretario con l'ente ex art. 15 del D.P.R. n. 645/97 – è demandata all'amministratore locale (sindaco o segretario provinciale), non essendo, pertanto necessaria la chiamata in causa della predetta Agenzia.

I fatti di causa sono incontrovertibili, oltre che documentali.

Con deliberazione n. 43 del 29/10/85 il Comune di Magnacavallo approvava ex art. 24 della legge n. 142/90 una convenzione, avente scadenza al 31/12/99, con il Comune di San Giacomo delle Segnate per la gestione del servizio concernente il segretario comunale, che veniva assegnato al titolare dell'ufficio del Comune di Magnacavallo quale capo convenzione. A far tempo dall'1/7/98 Sabina Candela veniva nominata, con decreto 13/7/98 dal Sindaco del Comune di Magnacavallo e di San Giacomo delle Segnate.

A seguito delle elezioni amministrative tenutesi nella primavera del 1999 il Sindaco neo-eletto del Comune di Magnacavallo con decreto n. 3782/99 confermava la ricorrente nella titolarità della predetta Segreteria convenzionata. Con delibera n. 71/99 il Comune di Magnacavallo prendeva atto della scadenza della convenzione stipulata con il Comune di San Giacomo delle Segnate e con delibera n. 73/99 approvava una nuova convenzione con il Comune di Poggio Rusco, in forza della quale le funzioni di segretario comunale di entrambi i comuni venivano assegnate al

titolare di segreteria del Comune di Poggio Rusco, individuato quale capo-convenzione.

Conseguentemente con decreto n. 2041 del 24/2/00 il Sindaco del Comune di Poggio Rusco nominava titolare della segreteria convenzionata di 3^a classe tra i comuni di Poggio Rusco e Magnacavallo, con decorrenza dall'1/3/00, Valentina Rosele, già titolare della segreteria di Poggio Rusco, mentre Sabina Candela veniva collocata in disponibilità.

Tanto premesso in fatto, la questione è in diritto ovvero accertare se la privazione dell'incarico conferito alla Candela dal Sindaco di Magnacavallo in data 26/7/99 (doc. n. 4 parte ricorrente) sia legittima e quale sia, nel caso di risposta negativa, la tutela applicabile alla fattispecie in esame.

E' opportuno a tal fine richiamare la normativa vigente in materia di segretario comunale e di convenzioni di segreteria.

La facoltà dei Comuni di utilizzare lo strumento della convenzione – utile soprattutto per gli enti di piccole dimensioni per motivi economici, ottenendosi un risparmio sulla retribuzione dovuta al segretario comunale – è espressamente prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 645/97 ed è ribadita nell'art. 98, 3° comma del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, secondo cui "I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia".

Le disposizioni a tutela dei segretari comunali sono invece contenute, oltre che nell'art. 15 del D.P.R. n. 465/97 ("regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17 della legge n. 127/97"), nel recente T.U. che ribadisce quanto già regolato dal D.P.R. citato. L'art. 99 sancisce che "salvo quanto previsto dall'art. 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco... che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco..., continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario", mentre l'art. 100 stabilisce che "il segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal sindaco..., previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio".

Dalle lettura delle suindicate disposizioni emerge che il legislatore ha voluto salvaguardare la stabilità del rapporto instauratosi tra il segretario e l'ente di appartenenza per tutta la durata del mandato del soggetto che gli ha affidato l'incarico, salvo la revoca prima del termine per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato.

La ratio è evidente: poiché il segretario viene individuato dal capo dell'Amministrazione senza alcun vincolo, ma in virtù di una mera scelta politico-fiduciaria, viene assicurata la stabilità della funzione fino alla decadenza automatica, che si verifica al termine del mandato del Sindaco.

Il carattere fiduciario che connota il rapporto non osta con la previsione di un termine di durata, in quanto proprio perché è rimessa alla discrezionalità del capo dell'amministrazione la scelta del soggetto cui affidare le rilevanti funzioni di cui all'art. 97 (consultive, referenti, di assistenza agli organi dell'ente, nonché roganti e di autentica) si vuole garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo di mandato del sindaco.

Ne consegue che, avendo il legislatore individuato, quale causa di cessazione del rapporto funzionale, unicamente la mancata conferma o la revoca per gravi ragioni ravvisabili nella violazione di doveri d'ufficio, appare censurabile la condotta del Comune resistente che, dopo aver confermato la Candela nelle funzioni di segretario comunale dei due comuni convenzionati, ha in corso di mandato revocato alla predetta tali funzioni al di fuori delle fattispecie espressamente sancite dalla vigente normativa.

Per quanto attiene alla tutela invocabile, va evidenziato che è stato leso il diritto soggettivo della Candela – acquisito con il decreto di conferma – al mantenimento del rapporto fino al termine del mandato del sindaco. Ritiene quindi il giudicante che, indipendentemente dalla qualificazione da attribuirsi alla revoca quale atto di licenziamento o di dimensionamento, la ricorrente abbia diritto non solo al risarcimento del danno (che non viene preteso in questa sede), ma all'immediata reintegra nell'incarico precedentemente ricoperto.

Essendo venuta meno la convenzione tra il Comune di Magnacavallo e di San Giacomo delle Segnate, le mansioni dal assegnare alla Candela sono riconducibili esclusivamente alle funzioni di segretario comunale che espletava c/o il Comune resistente, che è quindi obbligato a ripristinare senza indugio il rapporto funzionale.

La complessità e la novità della questione trattata, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così giudica;

- ordina al Comune di Magnacavallo di reintegrare la ricorrente nelle funzioni di segretario comunale del predetto Comune;

- compensa le spese processuali.

Mantova, lì 22/11/00

Il Giudice

(dott.ssa Susanna Mantovani)

Depositata il 27 dicembre 2001.